

STATUTO

CILENTO SERVIZI - PROGRESSO - SOLIDARIETA' - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORCHIARA SA VIA S. SALVATORE
30

Numero REA: SA - 433323

Codice fiscale: 05269610654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato " B" all'atto n. 760 della Raccolta 634	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) e b) della legge	
	381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata	
	denominata:	
	"CILENTO SERVIZI - PROGRESSO - SOLIDARIETA' - Cooperativa	
	Sociale",	
	In sigla	
	"CILENTO SPS - Cooperativa Sociale"	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in	
	particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/1991 riguardante la	
	disciplina delle cooperative sociali.	
	La Cooperativa ha sede in Torchiara (SA).	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno	
	essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche in altre località del territorio nazionale.	
	ART. 2 - Durata	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e	
	potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta	
	anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione	
	o dell'Amministratore Unico, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze	

	anche altrove.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo sociale	
	La cooperativa svolge la propria attività senza fini di lucro e speculazione	
	privata.	
	Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente al sensi	
	degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi nello svolgimento	
	della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	e si propone do ottenere, tramite la gestione in forma associata dell' azienda	
	continuità di occupazione e lavorativa e di migliori Condizioni	
	economiche, sociali e professionali nonché l'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, considerandosi tali gli invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali, handicappati, soggetti degenti in istituti psichiatrici, soggetti in	
	trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti i minori in età	
	lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione di cui agli art, 47,47 bis, 47 ter della legge	
	354/1975 come modificata dalla legge 663/1986.	
	In particolare la cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1,	
	lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare	
	beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio	
	risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale. Conseguentemente, la	
	cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui	
	all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp.att. C.C.) relativamente a tale scopo.	

	Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi rientranti nella	
	previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a) della stessa e lo	
	svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone	
	svantaggiate di cui all'art.1 lettera b) sempre della legge 381/1991.	
	Ai fini del raggiungimento dagli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, forma	
	Subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	"ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al	
	raggiungimento degli scopi sociali, la tipologia dei rapporti che si	
	intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito	
	regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa può Svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli	
	scopi, potrà consociarsi con altre cooperative sociali, per rendere più	
	efficace la propria azione, potrà aderire ad associazioni riconosciute di	
	rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto sociale:	
	A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a	
	favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero,	
	l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in	
	situazioni di difficoltà familiare o di persone Svantaggiate, quali;	

	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria,	
	socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa ricreativa per	
	bambini, giovani, anziani, immigrati e oggetti in difficoltà per conto di enti	
	pubblici o privati;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	la progettazione, l'organizzazione e gestione di attività di animazione per	
	gestenti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati ivi compresa la	
	realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido; scuole	
	d'infanzia, scuole primarie, secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti	
	e giovani; attività e servizi per, l'integrazione di minori con disabilità c/o	
	fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di	
	vacanza, ludoteche, mediateche centri di documentazione, atelier e ogni	
	altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di	
	bisogno;	
	5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case	
	protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio	
	volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarizzazione all'innalzamento	
	della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi	

	compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini,	
	giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi	
	compresi -- nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti -- coloro che	
	vivono in strutture quali carceri, centri di igiene mentale, residenze	
	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e	
	centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli	
	emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri, non	
	accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento: la gestione e la promozione di attività	
	e servizi volti all' inclusione Sociale, all'integrazione scolastica, culturale e	
	sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale,	
	sociale e dei conflitti;	
	9. la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale,	
	rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o	
	umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla Consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti,	
	certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in	
	condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	

	all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di	
	ogni forma di discriminazione;	
	12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa,	
	animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione,	
	il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali motorie ed	
	emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di	
	bisogno o svantaggio;	
	13 l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni; dibattiti,	
	conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e	
	l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza	
	a favore di terzi nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari,	
	sodo-sanitari, socio culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per	
	bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la	
	progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza	
	e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima	
	integrazione sociale di soggetti, bisognosi di intervento sociale, sia per	
	ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni	
	socioeconomiche e, culturali;	
	15. l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e	
	assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità,	
	anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e	

	badanti, nonché, di ogni attività, e servizio volto alla lotta alla povertà e	
	all'esclusione sociale;	
	16. l'organizzazione e gestione di servizi di telesoccorso e di teleassistenza;	
	17. l'organizzazione e gestione di servizi di trasporto a favore di persone	
	svantaggiate quali ad esempio disabili, anziani, bambini ecc. Con	
	qualsivoglia mezzo di trasporto e con il rispetto de normativa vigente;	
	18. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi;	
	ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative,	
	culturali e sociali, a carattere nazionale ed internazionale;	
	19. la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in	
	occasione di manifestazioni socio-culturali di materiale informativo e	
	documentario;	
	20. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure	
	pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi	
	altra orma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni	
	con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali	
	e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati,	
	partecipare ad appalti indetti soggetti pubblici e privati per assumere	
	servizi inerenti all'Oggetto sociale;	
	21 Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in	
	particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione	
	ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;	
	B) - in collegamento funzionale allo svolgimento delle -attività di cui alla	
	precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma	
	Stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute	

	opportune, per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei	
	Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii. nell'ambito dei settori	
	l'industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia	
	direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di	
	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o	
	rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia: igienizzazione,	
	sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra	
	attività simile, nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali,	
	strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia	
	privati;	
	2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia	
	manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree	
	erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree	
	erbose e sponde di canali;	
	3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della	
	terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di	
	vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri Sperimentali	
	dimostrativi per le attività agro-forestali;	
	4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno	
	per rimboschimenti di pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi	
	cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a	
	dimora c, delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la	

	valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali	
	attrezzati; musei nonché ogni iniziativa volta della valorizzazione culturale	
	e turistica del territorio;	
	6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto, terzi di lavori di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni	
	adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree -pubbliche e Private,	
	opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione,	
	installazione e Manutenzione di elementi per l'arredo Urbano;	
	7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione é	
	manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e	
	aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente,	
	tabellatura e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di	
	formazione di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo	
	e, manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature,	
	formazione di aree di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di	
	orti botanici;	
	8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro,	
	ristoranti; servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in	
	particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e	
	associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo	
	scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale,	
	dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;	
	9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il	
	trasporto di cosa e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il	

	servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia;	
	servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la	
	movimentazione di merci con carrelli, gru' e attrezzature speciali per il	
	trasporto su scale e gradini .	
	10. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione	
	di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare,	
	11. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni,	
	celebrazioni funerarie;	
	12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e	
	commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci	
	svantaggiati;	
	13. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il	
	risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per	
	esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti	
	per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative; curandone	
	altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	14. l'attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a Servizi	
	informatici, di consulenza e postali quali per esempio programmazione,	
	realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione	
	informatica, migrazione di sistemi operativi, servizi di consulenza	
	aziendale, amministrativa, contabile a favore di enti pubblici e privati,	
	società, ditte individuali e persone fisiche; servizi dei centri per	
	l'elaborazione dei dati (C.E.D.); servizi di comunicazione e postali a favore	
	di enti pubblici e privati, servizi di trasporto posta che possono prevedere	
	l'istituzione di filiali convenzionate con enti pubblici o privati sia in Italia	

	che all'estero:	
	15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali	
	quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche;	
	gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività	
	complementare e connessa;	
	16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed	
	attrezzature, attività di autoriparazione;	
	17. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione,	
	manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo tecnici e	
	idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di	
	quanto sopra e alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali, in	
	genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di	
	acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di	
	depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;	
	18 la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci	
	e dei dipendenti, tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a	
	facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la	
	preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in	
	modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate	
	alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla	
	fascia lavorativa creata e della bontà dei Sistemi formativi adottati;	
	20. affissione di manifesti pubblici e privati, sistemazione ed installazione	
	di cartelloni pubblici anche a supporto di enti pubblici per campagne	
	elettorali, distribuzione corrispondenza, pacchi e materiale	

	propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi, consegna	
	e prelievo di elenchi telefonici e simili;	
	21. gestione di parcheggi pubblici e privati, rilevazione lettura, contatori del	
	servizio acquedotti, gas, metano ed elettricità, servizi di riscossione tributi	
	per conto di enti pubblici e privati Organizzazione convegni, mostre,	
	spettacoli ed eventi turistici e sportivi, cineforum e rappresentazioni teatrali.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della	
	solidarietà, e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle	
	condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone, in	
	condizioni di svantaggio - sia esso di natura psicofisica o socio culturale ed	
	economica e delle loro famiglie, le differenti attività di cui alle precedenti	
	lettere A) e B) anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381 - avverranno con gestioni	
	amministrative separate.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in	
	altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la	
	raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente al fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata, la raccolta del risparmio fra il pubblico	

	sotto ogni forma.	
	La cooperativa Si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La	
	cooperativa, può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5- Soci	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché abbiano raggiunto la	
	maggiore età, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità	
	giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non	
	avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano	
	fattiva mente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle	
	attività sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le	
	persone giuridiche, In qualsiasi forma costituite, che condividendo fini e	
	metodi della società, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a	
	programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento	
	aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento	
	aziendale.	
	Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli	
	inabilitati ed i falliti non riabilitati.	

	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata	
	all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda ai Consiglio di	
	Amministrazione o all'Amministratore Unico.	
	Trattandosi di persona fisica deve indicare:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;	
	b) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli	
	eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli	
	organi sociali.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve	
	essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, nonché i dati	
	relativi al proprio rappresentante legale;	
	b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	c) delibera di adesione assunta dall'organo amministrativo interno con	
	indicazione del proprio rappresentante all'assemblea dei soci;	
	d) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	e) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	f) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli	
	eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli	
	organi sociali_ Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.	

	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale	
	diniego con comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo	
	articolo 15.	
	ART. 7 - Versamento delle quote sociali, tassa di ammissione e	
	sovrapprezzo.	
	Il nuovo Socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il	
	termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al	
	versamento delle quote sociali sottoscritte.	
	Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione ed una	
	somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore	
	nominale, se e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove	
	quote sociali nel corso dell'esistenza della società.	
	L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico, dovrà essere versato in toto	
	al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.	
	Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà	
	come non avvenuta.	
	ART. 8 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento, nei termini indicati al precedente art 7:	
	1. delle quote di capitale sociale sottoscritto che dovrà essere pari almeno	

	ad una quota e mai superiore al limite massimo fissato per legge;	
	2. della tassa di ammissione, se deliberata;	
	3. dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere	
	legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico;	
	c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto,	
	nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo	
	Statuto medesimo.	
	d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando	
	all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite	
	dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore	
	Unico.	
	e) mantenere, nella vita interna della società, un comportamento	
	irreprensibile, con-sono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi	
	statutari.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE	
	ART. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto all'art. 6 per il	
	socio sovventore, può recedere il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta presentata mediante lettera	

	raccomandata, il consenso del Consiglio d'Amministrazione o	
	dell'Amministratore Unico.	
	Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore	
	Unico constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha	
	effetto dall'annotazione nel libro soci e diventa operativo con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla sua chiusura e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 10 - Decadenza	
	La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico nei confronti del socio che:	
	- sia dichiarato interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;	
	- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;	
	- venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori della cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio,	
	ha effetto dall'annotazione nel libro soci.	
	ART. 11 - Esclusione	
	Oltre che nei casi di decadenza previsti dalla legge, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, può essere	
	escluso il socio;	
	a) qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le	
	deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;	

	b) qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell'Art. 2286 C.C.;	
	c) qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti	
	verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale	
	sottoscritta e nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la	
	Società Cooperativa;	
	d) qualora svolga o tenti di svolgere attività contrastanti o in concorrenza	
	con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del	
	Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o prenda parte	
	in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o	
	svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa,	
	e) qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei suoi confronti sia	
	stata presentata un'istanza di fallimento o sia stato posto in liquidazione	
	coatta amministrativa;	
	f) qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	g) qualora nell'ambito lavorativo si determini una causa di risoluzione del	
	rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento	
	interno approvato ai sensi della legge 142/2001;	
	h) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa.	
	Nei casi indicati alla lettera h) il socio inadempiente deve essere invitato,	
	per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà	
	aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente, Spetta al Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore Unico deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più	

	assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per	
	iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15	
	(quindici) giorni per presentare eventuali deduzioni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio,	
	ha effetto dall'annotazione nel libro soci.	
	ART. 12- Morte	
	Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle	
	quote sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al	
	successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga	
	esercitato entro un anno dalla morte del socio. In tale caso le quote sociali	
	sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e	
	devolute al fondo di riserva ordinario.	
	ART. 13 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali vengono, se	
	richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al successivo art.	
	14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.	
	Qualora non venga richiesto il rimborso delle quote versate, le stesse	
	saranno incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva	
	ordinario.	
	ART. 14 - Liquidazione della quota sociale	
	Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato	
	deceduto, spetta la liquidazione delle quote sociali sottoscritte.	
	Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	

	nel quale II rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà	
	avvenire alle seguenti condizioni:	
	a) la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore	
	nominale della quota stessa;	
	b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota o di	
	contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere	
	oggetto di rimborso;	
	c) il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del	
	bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al	
	Socio, si è sciolto.	
	ART. 15 Comunicazioni e ricorsi	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere	
	comunicare a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può	
	ricorrere al Collegio Arbitrale, così come previsto al successivo articolo 33.	
	Il ricorso a tali deliberazioni deve essere proposto a mezzo lettera	
	raccomandata da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine	
	di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione.	
	Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle	
	deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed	
	integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei Soci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

	ART. 16 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di quote del valore nominale pari ad Euro	
	cinquanta (50,00) ciascuna;	
	- dai fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei soci sovventori,	
	fon-nati da un numero illimitato di quote del valore nominale iniziale di	
	Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che il Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico potrà variare con apposita deliberazione;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art. 19 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti	
	o ad enti aderenti che si siano sciolti;	
	c) dal fondo statutario costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo e	
	delle quote di cui all'art.7 e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e	
	costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo	
	art.19;	
	d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa	
	Legge 59/92;	
	e) da eventuali riserve straordinarie;	
	f) da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che	
	pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote	
	sottoscritte.	

	Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono	
	essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi	
	come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16	
	dicembre 1977, n.904.	
	ART. 17 - Intrasferibilità delle quote sociali	
	Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione o dell'Amministratore Unico, salvo quanto previsto dalla	
	legge per i soci sovventori.	
	ART. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge	
	59/92.	
	In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un	
	ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle	
	riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza	
	Sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta/00) - (max 500,00 -	
	cinquecento/00).	

	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre	
	azioni o quote, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa,	
	se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è	
	demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del	
	rapporto sociale.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini	
	previsti dal regolamento d'emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle	
	disposizioni ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate	
	per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
	nominativi.	

	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni	
	prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o	
	gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione,	
	specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore	
	e/o sovventore.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto	
	per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e richiederne estratti,	
	può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea	
	speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa nei confronti della società.	
	ART. 19- Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei	
	limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizione del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità	
	ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento interno ai sensi della Legge 14212001 art.6; non	
	potrà mai essere superiore al 30% del trattamento economico complessivo	
	per ogni socio previsto dal contratto collettivo Nazionale di riferimento.	
	ART. 20 - Esercizio sociale	

	L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede alla redazione del	
	bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile. Oltre a quanto disposto	
	dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori	
	sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del	
	Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci,	
	nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea	
	di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché	
	gli stessi possano prenderne visione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla	
	destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi	
	pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:	
	a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) a Costituire ed	
	alimentare il fondo di riserva ordinario;	
	b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni	
	legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 92 n. 59 e successive eventuali	
	norme modificate ed integrative;	
	c) per una quota, nella misura consentita dalla legge 31 gennaio 92 n. 59 e	
	successive modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del Capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai Soci;	
	d) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato	

	in misura	
	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a	
	costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro	
	fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per	
	il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo	
	comma dell'Art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà	
	deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità	
	degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 21 - Organi sociali	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;	
	b) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;	
	c) il COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 22 - Assemblea dei soci: compiti e poteri	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea ordinaria delibera per:	
	a) nominare gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio	
	sindacale;	
	b) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione	

	dell'eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite	
	eventualmente conseguite;	
	c) approva i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;	
	d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati	
	nell'ordine del giorno;	
	e) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	L'assemblea è considerata straordinaria, a norma di legge, quando si	
	riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla	
	proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla	
	nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	ART. 23 - Assemblea dei soci: convocazione	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano	
	particolari motivi, entro centottanta giorni, come previsto dal Codice	
	Civile Art. 2364.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà convocare	
	l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma	
	l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di	
	Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà comunque convocarla in	
	luogo diverso, sempre pere nel territorio nazionale. L'assemblea dovrà	
	essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un	
	quinto dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta	
	giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione	
	delle materie da trattare.	

	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria,	
	contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà	
	essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso	
	presso la sede legale e tutti i punti di vendita, in modo tale che tutti i Soci	
	possano essere informati almeno quindici giorni prime dell'adunanza.	
	In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione	
	o l'Amministratore Unico potrà utilizzare a propria discrezione tutte le	
	forme di pubblicità che riterrà opportune.	
	Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale	
	seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito	
	per la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi.	
	Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla	
	discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.	
	ART. 24 - Assemblea dei soci: validità e deliberazioni	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima	
	convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti	
	Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i	
	Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti	
	e rappresentati nella adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti	
	e rappresentati all'adunanza; tuttavia quando si tratta di deliberare sullo	

	scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della	
	società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima	
	che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le	
	deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre	
	quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	ART. 25 - Assemblea dei soci: diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote di capitale sociale sottoscritto.	
	Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio	
	non amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può	
	rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della	
	cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.	
	Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato:	
	1. dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi,	
	un interesse in conflitto con quelli della società;	
	2. dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro	
	responsabilità. I voti spettanti ai suddetti soci o amministratori sono	
	computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	ART. 26 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali	

	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da un socio	
	designato dall'assemblea che provvede a nominare anche il segretario, che	
	può essere un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente	
	dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 27 - Organo Amministrativo: composizione	
	La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci	
	sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da	
	soci ordinari.	
	Gli amministratori restano in carica per il tempo stabilito dalla legge	
	vigente.	
	L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma	
	di legge dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese	
	sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei	
	casi previsti dal Regolamento interno.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un	
	massimo di 15 (quindici) membri.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice	
	Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.	
	I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è	
	determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le	
	persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in	

	regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e.	
	I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare	
	cauzione.	
	ART. 28 - Consiglio di amministrazione: convocazione e validità	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo	
	sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta	
	domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.	
	Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede	
	sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso, sempre	
	però nel territorio nazionale.	
	La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o	
	recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri ed i sindaci	
	effettivi ne siano informati.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di	
	parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.	
	ART. 29 - Amministratore Unico e/o Consiglio di amministrazione: compiti	
	e poteri Sia l'Amministratore Unico che Il Consiglio di Amministrazione	
	sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Ciascuno può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per	
	legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare	
	l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	

	federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa	
	stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono	
	delegare parte del-le proprie attribuzioni a uno o più soci oppure ad un	
	comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal	
	Consiglio o dall'Amministratore Unico,	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più	
	amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione	
	con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così	
	nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	ART. 30 - Attribuzioni e deleghe	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico	
	hanno la rappresentanza e la firma sociale; essi rappresentano a tutti gli	
	effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente o l'Amministratore Unico sono perciò autorizzati a riscuotere	
	da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio,	

	nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.	
	ART. 31 - Collegio sindacale: composizione	
	Il Collegio sindacale, qualora previsto dalla normativa vigente, si compone	
	di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci,	
	dall'assemblea che nominerà anche il Presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	E' incompatibile la parentela fino al quarto grado tra sindaci ed	
	amministratori. L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con	
	delibera dall'assemblea all'atto della loro nomina; per tutta la durata del	
	loro ufficio, ai sindaci spetta comunque il rimborso delle eventuali spese	
	documentate sostenute nella realizzazione del mandato ricevuto	
	dall'assemblea dei soci.	
	ART. 32 - Collegio sindacale: compiti	
	Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila	
	sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle	
	norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale ed	
	assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge.	
	I sindaci possono procedere in ogni momento anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo o richiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali, debbono effettuare gli	
	accertamenti ed i controlli periodici prescritti dalla Legge.	
	Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.	
	In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di	

	esercizio i Sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono	
	riferire circa la gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.	
	I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori;	
	hanno inoltre tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	ART. 33 - Collegio sindacale: decadenza	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	ed alle Assemblee dei Soci. I sindaci che non assistono senza giustificato	
	motivo, alle Assemblee dei Soci o, nel corso di un esercizio sociale, a due	
	adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono	
	dall'ufficio.	
	ART. 34 - Collegio Arbitrale	
	Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri così nominati:	
	- uno dal ricorrente;	
	- uno dal resistente;	
	- un terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale di Salerno.	
	La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio	
	Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino	
	l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o	
	derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti,	
	fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di	
	compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le	
	decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione	
	della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione	

	della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legateli dei soci	
	defunti.	
	Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto - pena la decadenza -	
	nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la	
	controversia.	
	Gli Arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatarî delle parti ai sensi	
	degli articoli 810 e seguenti del C.P.C.	
	Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la	
	legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.	
	L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza -	
	non oltre trenta giorni dalla comunicazione.	
	Il Collegio Arbitrale decide entro sessanta giorni dall'accettazione	
	dell'ultimo arbitro.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	ART. 35 - Requisiti mutualistici	
	Al sensi dell'ART.2514 C.C. è vietata la distribuzione ai soci di dividendi in	
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	E vietato di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo	
	rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi	

	vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi	
	vigenti.	
	Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservate.	
	TITOLO° VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	ART. 36 - Regolamento	
	L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	approverà il regolamento interno che, al sensi della legge 3 aprile 2001	
	n.142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori. Lo	
	stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed	
	amministrativo della società.	
	Potrà altresì stabilire i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se	
	saranno nomi-nati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	saranno costituiti	
	ART. 37 - Scioglimento della cooperativa	
	In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita nel precedente art. 23, nominerà uno o più	
	liquidatori, stabilendone i poteri.	
	In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	eventualmente rivalutate e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e	

38 di 38